



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° febbraio 2013 (04.02)
(OR. en)**

5713/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0271 (NLE)**

**VISA 17
COAFR 33
OC 34**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

n. prop. Comm.: 14199/12 VISA 176 COAFR 295

Oggetto: Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 05.02.2013

1. Il 25 settembre 2012 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio concernente la firma¹ e una proposta concernente la conclusione² dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde.
2. A seguito della messa a punto giuridico-linguistica dei testi la decisione concernente la firma³ è stata adottata dal Consiglio il 15 ottobre 2012 e l'accordo⁴ è stato firmato il 17 ottobre 2012 a Bruxelles a margine del dialogo politico UE-Capo Verde.

¹ 14179/12 VISA 174 COAFR 293.

² 14199/12 VISA 176 COAFR 295.

³ 14202/12 VISA 177 COAFR 296 OC 529, pubblicata nella GU L 288 del 19.10.2012, pag. 1.

⁴ 14203/12 VISA 178 COAFR 297 OC 530.

3. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.
4. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
5. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
6. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
7. In preparazione della conclusione dell'accordo, s'invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di disporre, fra i punti "A" dell'ordine del giorno della sessione del 12 febbraio 2013, la trasmissione al Parlamento europeo, per approvazione, del progetto di decisione concernente la conclusione figurante nel doc. 5674/13 VISA 16 COAFR 31 OC 33 e del testo dell'accordo figurante nel doc. 14203/12 VISA 178 COAFR 297 OC 530 (testi messi a punto dai giuristi-linguisti).

¹ GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.